

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Procedura fallimentare molto complessa ma durata 18 anni: conseguenze un tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole

In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia di sei anni. E secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte EDU, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale solo ai fini di un temperamento di detta soglia (la durata tollerabile delle procedure concorsuali è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non dovrebbe superare la durata complessiva di sette anni). Tale durata massima di sette anni - rispetto alla durata ragionevole "ordinaria" di sei anni stabilita dalla L. n.89 del 2001, art. 2, comma 2- bis comma 2-bis, per la procedura concorsuale - deve essere dunque osservata anche in caso di proliferazione di giudizi connessi, inerenti alla liquidazione dell'attivo, atteso che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (siano esse di natura cognitiva o esecutiva), che costituiscono fasi ed attività

processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario. Sicché i summenzionati indici rivelatori della precipua complessità del caso possono al più giustificare uno slittamento della procedura concorsuale da sei a sette anni, non già una durata ulteriore, addirittura protrattasi nella fattispecie sino a circa 18 anni. Ne discende che, a fronte dell'ampio superamento del limite di sette anni, decorrente per i creditori ammessi dall'approvazione dello stato passivo, la complessità del caso non può giustificare la radicale esclusione dell'indennizzo, in deroga ai casi tassativi nei quali la l. n. 89 del 2001, art.2 comma 2-quinques, riconosce la non spettanza del relativo diritto. E tanto perché, oltrepassato tale termine, il danno non patrimoniale per l'irragionevole durata del processo, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, nel rispetto dei principi cardine che la Corte EDU ritrae dall'art. 6 CEDU, si intende come conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle parti del processo. Ne consegue che, una volta accertata e determinata l'entità della stessa durata irragionevole, il giudice avrebbe dovuto ritenere tale danno esistente, sempre che non fosse risultata la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari idonee, in termini positivi, ad escludere che tale danno fosse stato subito dal ricorrente. Ha, pertanto, errato, in presenza di una procedura fallimentare durata oltre 18 anni, a negare l'an del diritto alla equa riparazione al creditore ammesso al passivo, non bastando ad escludere l'indennizzabilità, per una procedura concorsuale protrattasi secondo i tempi anzidetti, la constatazione della particolare complessità della procedura.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 12.1.2024, n. 1286

...omissis...

Fatti di causa

Con ricorso depositato il 29.10.2021 ai sensi della L. 89/2001, *omissis* adiva la Corte d'appello di Brescia, al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole della procedura concorsuale relativa al fallimento della *omissis* s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Brescia con sentenza del 18 maggio 2001 e chiuso il 15.11.2019 con il deposito del riparto finale, come stabilito dalla sentenza di omologa del concordato fallimentare.

Si costituiva il Ministero della Giustizia, il quale rilevava l'infondatezza dell'opposizione e insisteva per la conferma del decreto opposto.

Quindi, la Corte d'appello di Brescia, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, respingeva l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto monocratico di rigetto dell'istanza di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole della procedura fallimentare.

A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava, per quanto interessa in questa sede, che la previsione sulla durata ragionevole della procedura concorsuale di sei anni non escludeva che il superamento di tale termine integrasse di per sé gli estremi della durata irragionevole per la complessità della procedura attesa la massa di documenti da esaminare, la consistenza dell'attivo e del passivo, il numero delle insinuazioni al passivo, le controversie da definire in via stragiudiziale, i plurimi riparti ed il concordato fallimentare. Secondo la Corte d'appello, il termine di sei anni previsto per il completamento della procedura costituiva una presunzione di ragionevolezza della durata del procedimento che poteva essere superata con la prova contraria.

Avverso il decreto d'appello ha proposto ricorso per cassazione *omissis* affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

La ricorrente ha presentato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.2 L.89/2001, in relazione all'art.6 par 1 della CEDU, all'art.1 del primo protocollo addizionale, nella parte in cui la Corte d'appello ha giustificato l'irragionevole durata con la complessità della procedura fallimentare.

L'art.2, comma 2 della L.89 del 2001 prevede che, nell'accertare la violazione, il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

Ancora, ai sensi dell'art.2, comma 2-bis della citata legge, si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.

Ne consegue che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari deve rispettare la soglia di sei anni.

E secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte EDU, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale solo ai fini di un temperamento di detta soglia.

Al riguardo, secondo i richiami della Corte EDU, la durata tollerabile delle procedure concorsuali sarebbe stata di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non avrebbe potuto superare la durata complessiva di sette anni.

Sicché i summenzionati indici rivelatori della precipua complessità del caso possono al più giustificare uno slittamento della procedura concorsuale da sei a sette anni, non già una durata ulteriore, addirittura protrattasi nella fattispecie sino a circa 18 anni (Cass. Sez. II, 24.10.2022, n. 31274; Sez. 2, Ordinanza n. 16753 del 24-05-2022; Sez. 2, Sentenza n. 20508 del 29-09-2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23982 del 12-10-2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 9254 del 07-06-2012; Sez. 61, Sentenza n. 8468 del 28-05-2012).

Tale durata massima di sette anni - rispetto alla durata ragionevole "ordinaria" di sei anni stabilita dalla L. n.89 del 2001, art. 2, comma 2- bis comma 2-bis, per la procedura concorsuale - deve essere dunque osservata anche in caso di proliferazione di giudizi connessi, inerenti alla liquidazione dell'attivo, atteso che nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (siano esse di natura cognitiva o esecutiva), che costituiscono fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass. Civ., Sez. II, 6.3.2023, n. 6577; Sez. 2, Ordinanza n. 6576 del 06-03-2023; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24-05-2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13275 del 28-04-2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13274 del 28-04-2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13273 del 28-04-2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 39564 del 13-12-2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 976 del 17-01-2020; Sez. 2, Ordinanza n. 7 del 03-01-2019; Sez. 1, Sentenza n. 28858 del 27-12-2011; Sez. 1, Sentenza n. 18686 del 23-09-2005).

Ne discende che, a fronte dell'ampio superamento del limite di sette anni, decorrente per i creditori ammessi dall'approvazione dello stato passivo, la complessità del caso non avrebbe potuto giustificare la radicale esclusione dell'indennizzo, in deroga ai casi tassativi nei quali la L. n.89 del 2001, art.2 comma 2-quinques, riconosce la non spettanza del relativo diritto (Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24-05-2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12861 del 22-04-2022; Sez. 62, Ordinanza n. 34762 del 16-11-2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34761 del 16-11-2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4440 del 20-02-2020; Sez. 2, Ordinanza n. 964 del 16-01-2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23568 del 28-09-2018; Sez. 2, Ordinanza n. 21200 del 27-08-2018; Sez. 2, Ordinanza n. 7864 del 29-03-2018).

E tanto perché, oltrepassato tale termine, il danno non patrimoniale per l'irragionevole durata del processo, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, nel rispetto dei principi cardine che la Corte EDU ritrae dall'art. 6 CEDU, si intende come conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle parti del processo.

Ne consegue che, una volta accertata e determinata l'entità della stessa durata irragionevole, il giudice avrebbe dovuto ritenere tale danno esistente, sempre che non fosse risultata la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari idonee, in termini positivi, ad escludere che tale danno fosse stato subito dal ricorrente (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7034 del 12-03-2020; Sez. 2, Sentenza n. 26497 del 17-10-2019; Sez. 1, Sentenza n. 2246 del 02-02-2007; Sez. 1, Sentenza n. 7145 del 29-03-2006).

Ha, pertanto, errato la Corte d'appello di Brescia, in presenza di una procedura fallimentare durata oltre 18 anni, a negare l'an del diritto alla equa riparazione al creditore ammesso al passivo, non bastando ad escludere l'indennizzabilità, per una procedura concorsuale protrattasi secondo i tempi anzidetti, la constatazione della particolare complessità della procedura.

Non vi è nel decreto impugnato alcun richiamo all'avvenuta soddisfazione di una consistente quota del credito ammesso, all'esito del primo riparto, avvenuto nei tempi ragionevoli, quale condizione inibitoria della spettanza del diritto all'indennizzo - come invece ha osservato il controricorrente -, che invece ha escluso la fondatezza della pretesa azionata sotto il profilo della complessità della procedura concorsuale in concreto.

In ultimo, nessun riferimento vi è nel decreto impugnato alla consapevolezza del creditore circa l'incapienza del patrimonio fallimentare, circostanza addotta dal Ministero senza alcun collegamento con la motivazione del provvedimento contestato.

Vanno dichiarati assorbiti il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea regolamentazione delle spese di lite.

Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto; il decreto impugnato va cassato con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.

PQM

Accoglie primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
